

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO NON STABILITO NELLA SENTENZA DI DIVORZIO NON DÀ DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ.

(Cass. 23.10.2017 n.25053)

Con questa pronuncia la Cassazione fornisce un'utile precisazione in tema di pensioni di reversibilità al coniuge divorziato.

Nel caso esaminato dalla Corte i giudici di merito avevano attribuito la reversibilità della pensione del coniuge defunto per il 70% alla moglie e per il 30% alla ex moglie. In particolare, la Corte d'Appello aveva riconosciuto alla coniuge divorziata la reversibilità per il fatto che il marito, all'udienza presidenziale nella causa di divorzio, aveva concordato con la moglie il pagamento di un assegno di mantenimento.

La moglie superstite ricorre quindi in Cassazione per violazione degli artt. 5 e 9 della legge sul divorzio (L. 898/70) sostenendo che l'unico assegno valido a tutti gli effetti (compreso il diritto alla reversibilità) è quello stabilito dal Tribunale nella sentenza di divorzio.

Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte spiega che l'art. 9 della legge 898/70, subordinando il diritto alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa) alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 medesima legge, implica il riconoscimento dell'assegno da parte del tribunale, con la conseguenza che *“non è sufficiente la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione in concreto di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, occorrendo invece che l'assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 5 cit., oppure successivamente, quando si verificano le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell'art. 9”*.

Perciò, conclude il Supremo Collegio, il riconoscimento dell'assegno divorzile *“non rientra nei poteri d'ufficio del tribunale ma presuppone un'apposita domanda della parte interessata (cfr. Cass., Sez. 6, 14/04/2016, n. 7451; Cass., Sez. 1, 15/11/2002, n. 16066; 7/05/1998, n. 4615), precisando che la stessa dev'essere formulata nella fase contenziosa successiva all'udienza presidenziale, ed escludendo la possibilità di valorizzare, a tal fine, le istanze formulate in detta udienza, in quanto esclusivamente correlate ai provvedimenti temporanei ed urgenti.”*

d.m.